

**Antitrust
a portata di mano**

giugno 2011

Antitrust a portata di mano

giugno 2011

Presidente

Antonio Catricalà

Componenti

Piero Barucci

Carla Bedogni Rabitti

Antonio Pilati

Salvatore Rebecchini

Segretario Generale

Luigi Fiorentino

Perché “Antitrust a portata di mano”

Obiettivo di questo opuscolo è fornire al lettore uno strumento di rapida consultazione e un supporto alla comprensione dell’Autorità antitrust e dei suoi compiti.

L’Autorità intende rivolgersi a tutti coloro che fruiscono dei servizi che essa istituzionalmente eroga (consumatori, operatori, studenti) offrendo un ausilio sintetico per la conoscenza dei poteri e della normativa dell’Antitrust, nonché delle modalità operative per interloquire rapidamente con i suoi uffici, garantendo la massima trasparenza sulla propria attività.

“Antitrust a portata di mano” accompagna le imprese e i consumatori attraverso tutti i settori della complessa normativa che l’Autorità è chiamata ad applicare, dalla tutela della concorrenza a quella del consumatore per arrivare a quella sul conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo.

L’opuscolo si articola quindi sui temi fondamentali riassumibili come segue:

Cos’è l’Autorità Antitrust e cosa fa

Tutela della concorrenza

- *Ambiti di intervento*
- *Poteri e procedure*

Tutela del consumatore

- *Ambiti di intervento*
- *Poteri e procedure*

Conflitti di interessi

- *Ambiti di intervento*
- *Poteri e procedure*

Cos'è l'Autorità Antitrust e cosa fa

Natura dell'Istituzione e composizione del Collegio

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è una Autorità amministrativa indipendente: essa non è incardinata in alcuna amministrazione, svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

L'Autorità è organo collegiale e le sue decisioni vengono assunte a maggioranza.

Attualmente il collegio è composto dal Presidente Antonio Catricalà (nominato il 18 febbraio 2005) e dai quattro componenti, Antonio Pilati (nominato il 29 dicembre 2004), Piero Barucci e Carla Bedogni Rabitti (nominati il 3 marzo 2007), Salvatore Rebecchini (nominato il 12 febbraio 2009).

Il Segretario Generale dell'Autorità (Luigi Fiorentino), sovrintende al funzionamento degli uffici.

Il personale dell'Autorità attualmente è composto da 263 unità.

Quali sono i suoi compiti

L'Autorità ha tre competenze generali:

- a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
- b) contrastare le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole e comparativa;
- c) vigilare sui conflitti di interesse in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo.

Quali rapporti intrattiene con il pubblico

E' possibile denunciare all'Autorità le violazioni delle norme a tutela della concorrenza, la pubblicità ingannevole o le pratiche commerciali scorrette, nonché eventuali violazioni della normativa in materia di conflitto di interessi scrivendo a:

Autorità garante della concorrenza e del mercato


Piazza G. Verdi n. 6/A- 00198 Roma

Telefono: 06/858211 Fax: 06/85821256

Con specifico riferimento alle pratiche commerciali scorrette, è stato predisposto un apposito modulo di segnalazione e attivato un **numero verde**:

800166661 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00.

Organigramma dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato



Tutela della concorrenza

Ambiti di intervento

Secondo la legge *antitrust*, l'Autorità è chiamata a vigilare:

- a) sulle intese restrittive della concorrenza,
- b) sugli abusi di posizione dominante,
- c) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza.

Le intese restrittive della concorrenza

Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, come vorrebbe un regime economico ispirato al libero gioco concorrenziale, si mettono d'accordo, espressamente o implicitamente, al fine di coordinare i loro comportamenti sul mercato. La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure quando un'impresa sottoscrive una pluralità di accordi distributivi in esclusiva. Un'intesa tra imprese è vietata quando comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante (articolo 2 della legge n. 287/90).

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1/2003¹, quando le intese sono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l'Autorità è tenuta ad applicare la normativa comunitaria (articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), piuttosto che l'articolo 2 della legge nazionale.

Gli abusi di posizione dominante

Il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto che un'impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo efficiente, è necessario

¹ Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, in vigore dal 1° maggio 2004.

essere attivi su larga scala o in più mercati. Inoltre, un'impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento "virtuoso" sul mercato, offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori.

Si dice che un'impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori, praticando prezzi eccessivamente onerosi o escludendo i concorrenti dal mercato.

La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso (articolo 3 della legge n. 287/90). Analogamente a quanto avviene per le intese, l'Autorità applica la normativa comunitaria (articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), quando l'abuso determini un pregiudizio per il commercio tra più Stati membri dell'UE.

Proprio al fine di prevenire comportamenti abusivi da parte di un particolare tipo di imprese in posizione dominante è stato introdotto l'istituto della separazione societaria di cui all'articolo 8, comma 2 *bis* e ss., della legge n. 287/90². In particolare, quando imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico ovvero operano in regime di monopolio sul mercato intendono estendere la propria attività in mercati diversi, devono costituire una società separata e darne comunicazione preventiva all'Autorità.

Le operazioni di concentrazione

Un'impresa può crescere non soltanto aumentando le vendite dei propri prodotti nel mercato (crescita interna), ma anche concentrandosi con altre imprese (crescita esterna). Un'operazione di concentrazione si realizza quando un'impresa si fonde con un'altra o ne acquisisce il controllo, cioè acquista la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività della stessa (articolo 7 della legge n. 287/90). Si ha, inoltre, un'operazione di concentrazione quando due imprese procedono alla creazione di un'impresa comune, controllata da entrambe, ma che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma (cd. *full functional*) (articolo 5 della legge n. 287/90). Non realizzano invece una concentrazione le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari, le operazioni intra-gruppo (realizzate fra società già sottoposte al controllo di un unico soggetto), le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica.

Ciò che preoccupa, dal punto di vista del funzionamento del mercato, è la possibilità che la concentrazione riduca la concorrenza, consentendo all'impresa che ne risulta di aumentare i prezzi o praticare condizioni svantaggiose per le controparti. Pertanto l'Autorità esamina gli effetti sulla concorrenza di tutte le operazioni comunicate e, quando ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di

² Commi introdotti dall'art. 11 della legge 5 marzo 2001 n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati".

una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ne vieta la realizzazione (articolo 6 della legge n. 287/90). L'Autorità può anche autorizzare la concentrazione imponendo misure tese a eliminare eventuali effetti restrittivi della concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90, le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all'Autorità, quando il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'impresa acquisita o il fatturato realizzato nel territorio italiano dall'insieme delle imprese interessate superino rispettivamente 47 milioni di euro e 472 milioni di euro³, sempre che non ricorrano le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della Commissione UE.

Le imprese che comunicano un'operazione di concentrazione sono tenute al pagamento di una contribuzione⁴, attualmente fissata nella misura dell'1,2% del valore della transazione, con una soglia minima di 3.000 euro e una massima di 60.000 euro⁵.

Poteri e procedure

8

Quali sono i poteri dell'Autorità

In materia di abusi e intese restrittive della concorrenza l'Autorità diffida le imprese dal tenere in futuro comportamenti illeciti e può infliggere una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato delle imprese coinvolte, a seconda della gravità della violazione.

Quando non sia possibile attendere lo svolgimento del procedimento istruttorio perché sussiste una situazione di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può adottare misure cautelari. Nel caso di inottemperanza a tali misure l'Autorità può infliggere alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3% del fatturato⁶.

³ Soglie soggette a revisione annua sulla base della variazione dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

⁴ Art. 10, comma 7-bis, della legge n. 287/90, introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

⁵ "Delibera del 22 dicembre 2010, n. 21906 - Determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione - anno 2011".

⁶ Ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 287/90.

Le imprese possono presentare impegni idonei a eliminare i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Una volta che ne abbia valutato l'idoneità, l'Autorità può rendere tali impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

L'articolo 15, comma 2 *bis*, della legge n. 287/90 prevede infine la possibilità che l'Autorità si doti, in conformità all'ordinamento comunitario, di un proprio programma di clemenza (*leniency programme*), non applicando o riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le intese restrittive della concorrenza nel caso in cui un'impresa abbia validamente collaborato con l'Autorità, fornendo elementi utili all'accertamento dell'infrazione.

In materia di concentrazioni, se l'Autorità ne accerta l'impatto restrittivo, ne vieta l'esecuzione. La sanzione pecuniaria è prevista solo a carico delle imprese che non abbiano ottemperato al divieto imposto dall'Autorità, ovvero che non abbiano comunicato preventivamente all'Autorità la concentrazione.

Come l'Autorità si attiva in materia di concorrenza

L'Autorità può avviare un'istruttoria a seguito di una segnalazione riguardante un comportamento che il denunciante ritiene vietato dalla normativa a tutela della concorrenza. Il denunciante può essere un'impresa che reputi di essere danneggiata dal comportamento contestato, oppure una pubblica amministrazione. Anche un singolo cittadino può ricorrere direttamente all'Autorità, presentando per iscritto una denuncia: riceverà comunque una risposta.

L'Autorità può avviare un'indagine anche d'ufficio, cioè indipendentemente dall'esistenza o meno di una denuncia, se sospetta che un certo comportamento sia lesivo della concorrenza.

Nel caso delle concentrazioni, è la stessa impresa che vuole realizzare l'operazione a presentare una comunicazione preventiva all'Autorità. Spetta all'Autorità stessa stabilire se è opportuno, nel caso specifico, avviare un'indagine più approfondita.

Le procedure istruttorie in materia di concorrenza sono disciplinate dal d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, recante "Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità".

I poteri di segnalazione e consultivi dell'Autorità

All'Autorità sono stati attribuiti importanti poteri volti a sollecitare, anche nell'attività legislativa e regolamentare, un'adeguata considerazione delle esigenze della concorrenza e del mercato.

L'Autorità ha il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni pubbliche competenti, i casi in cui provvedimenti normativi già vigenti, o in via di formazione, siano tali da introdurre restrizioni della concorrenza che non risultano

giustificate in base ad esigenze di interesse generale⁷. Dal 2009, le segnalazioni dell’Autorità sono anche tenute in considerazione dal Governo per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza⁸.

Quando il funzionamento di un mercato o di un settore presenta caratteristiche che lasciano presumere l’esistenza di ostacoli all’operare della concorrenza, l’Autorità può altresì avviare indagini conoscitive di natura generale, ai sensi dell’art.12 della legge n. 287/90. Al 12 aprile 2011 sono state condotte quasi quaranta indagini conoscitive.

Più recentemente, con riferimento all’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica l’articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 ha demandato all’Autorità il compito di emettere un parere obbligatorio e preventivo alle amministrazioni locali sulla possibilità di fare ricorso all’affidamento *in house* a società controllate, piuttosto che a regolari procedure di gara.

L’Autorità, per le materie di propria competenza, è chiamata infine ad esprimere alle Autorità di regolazione dei settori di pubblica utilità un parere obbligatorio sulla definizione delle concessioni e degli altri strumenti di regolazione dell’esercizio dei servizi.

⁷ Articoli 21 e 22 della legge n. 287/90.

⁸ Introdotta dall’art. 47, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

Tutela del consumatore

Ambiti di intervento

In base al Codice del consumo⁹ (articoli da 18 a 27) e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, l’Autorità è chiamata a tutelare:

- a) i consumatori contro le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese ai loro danni,
- b) le imprese contro la pubblicità ingannevole e comparativa illecita posta in essere dai concorrenti.

Le pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori

Per “pratica commerciale”, si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e il *marketing*, che un’impresa ponga in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. Accanto ai mezzi di diffusione tradizionali - come la televisione, i quotidiani e periodici, le affissioni, il direct marketing (comunicazione via posta, via telefono e offerte porta a porta), la radio, il cinema e la stessa confezione dei prodotti - stanno nascendo nuovi veicoli pubblicitari, come Internet. Il codice si applica, come è ovvio, alla pubblicità diffusa con qualsiasi mezzo.

La pratica commerciale è scorretta quando, in contrasto con il requisito della diligenza professionale, falsi o sia idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta.

Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali in ingannevoli e aggressive.

Le prime sono disciplinate dagli articoli 21 e ss. e consistono nei comportamenti dell’imprenditore che inducono in errore il consumatore medio, potendo per tale ragione alterarne il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare elementi relativi alle caratteristiche del prodotto (tra le quali la sua stessa esistenza, la sua natura, i rischi connessi al suo impiego, l’idoneità allo scopo), il suo prezzo.

⁹ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

L'Autorità, per esempio, considererà illecite le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza in relazione all'uso di prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza ovvero quelle che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.

Se l'impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo comportamento è considerato aggressivo, ai sensi degli articoli 24 e ss. del Codice del Consumo. L'aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità della pratica, dall'eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.

Gli articoli 23 e 26 elencano le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso, rispettivamente, ingannevoli o aggressive: ad esempio, i comportamenti attraverso i quali l'operatore economico promette di vendere un prodotto ad un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo oppure afferma - contrariamente al vero - di avere ottenuto tutte le autorizzazioni, o ancora afferma - al fine di indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati - di essere in procinto di cessare l'attività commerciale.

La pubblicità ingannevole e comparativa illecita a danno delle imprese

La materia è disciplinata dal decreto n. 145/2007, che ha lo scopo di tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo.

La pubblicità comparativa è quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un'impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. La pubblicità con cui si comparano le caratteristiche di prodotti concorrenti è ammessa in Italia solo quando non sia ingannevole, metta a confronto beni omogenei, costituisca un confronto oggettivo, non ingeneri confusione tra le imprese, né provochi discredito al concorrente.

Poteri e procedure

Quali sono i poteri dell'Autorità

In materia di tutela del consumatore l'Autorità accerta la scorrettezza della pratica, diffida i responsabili dalla continuazione della stessa e può infliggere una sanzione pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei minori o che, riguardando prodotti pericolosi, omettano di darne notizia, la sanzione

minima non può essere inferiore a 50.000 euro. L'Autorità può anche imporre la pubblicazione, a spese dell'impresa, della delibera o di una dichiarazione rettificativa, al fine di impedire che la pratica continui a produrre effetti a danno del consumatore, anche successivamente alla sua cessazione.

Nei casi di particolare urgenza, qualora si ritenga che l'attesa della conclusione del procedimento possa produrre effetti gravi ed irreparabili, l'Autorità può arrivare a sospendere provvisoriamente in via cautelativa la pratica scorretta¹⁰.

La legge prevede che le imprese possano presentare impegni idonei a porre fine all'infrazione¹¹.

Come l'Autorità si attiva in materia di tutela del consumatore

L'Autorità può avviare un'istruttoria a seguito di una segnalazione da parte di chiunque vi abbia interesse: la denuncia deve contenere le generalità del segnalante e individuare la pratica commerciale da cui ci si ritiene danneggiati. L'Autorità dà sempre una risposta. L'Autorità può comunque avviare un'indagine anche d'ufficio, senza attendere la segnalazione da parte dei soggetti interessati, se sospetta che un certo comportamento commerciale sia lesivo per i consumatori.

Di fronte ad un comportamento scorretto, inoltre, l'Autorità può anche tentare, senza avviare un procedimento, una *moral suasion* e invitare l'impresa a rimuovere i comportamenti scorretti.

Le procedure istruttorie sono disciplinate dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” e dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita”, adottati entrambi con delibere dell'Autorità del 15 novembre 2007, modificate il 10 marzo 2010.

¹⁰ Art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 145/2007.

¹¹ Art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 145/2007.

I conflitti di interessi

Ambiti di intervento

Il conflitto di interessi è quella situazione in cui si viene a trovare un componente del Governo della Repubblica allorché, nel perseguire gli interessi pubblici connessi al proprio ufficio, risulta al tempo stesso portatore di interessi privati con essi potenzialmente contrastanti.

La materia è disciplinata dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, che si propone di assicurare che i titolari di cariche governative si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi. La legge è applicabile al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato ed ai Commissari straordinari del governo.

Le funzioni di verifica e controllo dell'Autorità non si esplicano invece nei confronti degli amministratori locali.

La legge attribuisce all'Autorità il potere di intervenire in casi di:

- a) situazioni di incompatibilità dei titolari di carica;
- b) atti posti in essere in conflitto di interessi.

Le situazioni di incompatibilità

La legge individua, come forma di tutela preventiva, alcune situazioni incompatibili con il mandato governativo (articolo 2). Si tratta, per lo più, di incarichi pubblici, professionali, societari e lavorativi in genere, incarichi che non possono essere sovrapposti con l'incarico di governo e che devono necessariamente terminare al momento dell'assunzione della carica.

Le incompatibilità relative a cariche o funzioni in enti di diritto pubblico, in società o in enti di rilievo imprenditoriale, nonché relative allo svolgimento di attività professionale, possono perdurare anche per i 12 mesi successivi alla cessazione della carica (cd. incompatibilità post-carica).

Gli atti in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi propriamente detto (articolo 3) può sussistere in due distinte ipotesi.

La prima (conflitto per incompatibilità) ricorre ogniqualvolta il titolare di una carica di

governo, che si trova già in una situazione di incompatibilità, adotta o partecipa all'adozione di un atto ovvero omette un atto dovuto, nell'esercizio della funzione di governo.

La seconda ipotesi (conflitto per incidenza sul patrimonio) riguarda l'adozione o la partecipazione all'adozione di atti collegiali, attraverso i quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all'interesse pubblico.

Poteri e procedure

Come l'Autorità si attiva in materia di conflitti di interesse

I titolari di carica di governo devono rendere all'Autorità una dichiarazione relativa alla situazione di incompatibilità entro 30 giorni dall'assunzione della carica; inoltre gli stessi interessati, il loro coniuge e i loro parenti entro il secondo grado sono tenuti a dichiarare all'Autorità, entro 90 giorni dal giuramento del titolare della carica davanti al Capo dello Stato, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie.

L'Autorità può avviare un'indagine d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione proveniente da soggetti pubblici o privati.

L'Autorità con propria delibera del 16 novembre 2004 ha adottato il Regolamento concernente i "Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215 recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi".

Quali sono i poteri dell'Autorità

In materia di incompatibilità, l'Autorità è competente ad accertare la sussistenza delle situazioni incompatibili, a vigilare sul rispetto dei divieti conseguenti ed a promuovere, nei casi di inosservanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

Con riferimento ai conflitti di interessi, l'Autorità è competente ad accertare le eventuali violazioni di legge e può comminare una sanzione pecuniaria alle imprese che abbiano approfittato degli atti in conflitto.

All'esito dei procedimenti condotti l'Autorità da apposita comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Più in generale, l'Autorità ogni sei mesi deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse.

